Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°272 CSAT 17 del 08 febbraio 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 08 febbraio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 63/A
A.S.D. SPORT VILLAGE T. NATALE (PA) Avverso ammenda € 400,00 ed avverso squalifica per sette gare calciatori Claudio D'Amico, Alessandro Follari e Giulio Greco.
Campionato Giovanissimi Regionali Girone "B" – Gara Sport Village T. Natale/Cantera Ribolla del 14/01/2018.
C.U. n. 239/79 sgs del 17/01/2018.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Sport Village T. Natale impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendone la revoca o, in subordine, una congrua riduzione, e sostenendo, in buona sintesi, che i propri calciatori non hanno mai tentato di aggredire il direttore di gara e che quanto dallo stesso riferito in ordine ai sig.ri Tedesco e Ricchiari è palesemente non vero e contraddittorio.
Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante legale della reclamante.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione fotografica allegata al gravame in quanto non ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui al comma 1.2 dell'art. 35 C.G.S.
Parimenti inammissibile è la richiesta di audizione dei testi così come formulata nel gravame atteso che come più volte ribadito da questa Corte nel giudizio di appello non sono ammesse prove orali ma la parte può, entro i limiti codicistici, produrre solo nuovi documenti.
Nel merito esaminati gli atti ufficiali del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Ciò premesso, dalla lettura di detti atti si rileva che, al 12' del 2° t. il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco una persona non iscritta in elenco e di sicuro riferibile alla odierna reclamante la quale assumeva anche un comportamento offensivo nei confronti di questi.
Tale soggetto uscito dal terreno di gioco sostava nello spiazzo antistante gli spogliatoi da dove continuava a protestare ed a insultare l'arbitro. Lo stesso, inoltre entrava ancora una volta nel recinto di gioco e si andava a posizionare dietro la porta della società ospite tant'è che l'arbitro era costretto a fare intervenire il capitano al fine del suo allontanamento
Nonostante l'intervento del capitano, il predetto soggetto, una volta ripresa la gara, rientrava nuovamente nel recinto di gioco costringendo l'arbitro ad intervenire personalmente per il suo allontanamento cosa che avveniva se non dopo avere reiterato le proteste nei confronti di quest'ultimo.
Nel medesimo frangente altri due soggetti (un uomo ed una donna) non identificati ma anch'essi riferibili alla odierna reclamante, in quanto prima della gara avevano chiesto di potere sedere in panchina benchè non iscritti in elenco, sostavano nei pressi del cancello che immetteva nel terreno di gioco ed assumevano anch'essi un comportamento

protestatario e minaccioso nei confronti del direttore di gara.
Al termine dell'incontro mentre l'arbitro si stava dirigendo verso lo spiazzo antistante gli spogliatoi, ma ancora sul terreno di gioco, veniva accerchiato da alcuni calciatori della odierna reclamante tra i quali riconosceva il n.1 sig. D'Amico Claudio, il n.4 Greco Giulio ed il n.6 Follari Alessandro ed altri non riconosciuti perché nelle more si erano levati le magliette che lo spintonavano e nel contempo lo facevano oggetto di frasi dall'evidente tenore offensivo.
E' a questo punto che interveniva il sig. Tedesco, indicato quale soggetto che avrebbe avuto la responsabilità dell'ordine pubblico insieme al sig. Ricchiari, il quale con fare aggressivo si dirigeva verso l'arbitro nei cui confronti rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso ma veniva fermato a forza da altro soggetto non identificato evitando così che lo stesso potesse venire a contatto con l'arbitro anche se più volte tentava di divincolarsi.
Una volta che il direttore di gara era giunto nel proprio spogliatoio il sig. Tedesco Giacomo, che poco prima aveva proferito una frase dal tenore offensivo ad un dirigente della consorella, entrava nello spogliatoio dell'arbitro facendo sbattere violentemente la porta nella parete e con fare minaccioso cercava nuovamente di raggiungerlo non riuscendovi grazie al pronto intervento di terze persone che lo bloccavano. E' in tale frangente che interveniva il sig. Ricchiari che proferiva una frase vagamente minacciosa all'indirizzo dell'arbitro.
Infine nel lasciare il campo di gioco l'arbitro incrociava ancora una volta il sig. Giacomo Tedesco ed il soggetto non identificato, che nel corso della gara era entrato più volte e senza autorizzazione nel recinto di gioco, i quali reiteravano il loro comportamento offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara.
In relazione a tali condotte, pertanto, il Collegio rileva che il proposto gravame appare meritevole di parziale accoglimento limitatamente alle sanzioni assunte a carico degli atleti.
Il tenore complessivo del referto di gara, infatti, lascia intendere che l'intervento dei calciatori Greco, Follari e D'Amico avesse un intento protestatario e che le spinte ricevute dal direttore di gara (descritte, peraltro, in maniera assolutamente generica ed impersonale) sono da inquadrare nel contesto protestatario del momento e non risultano avere avuto una finalità violenta tendente a recare danni fisici ragion per cui si ritiene che le sanzioni così come loro inflitte devono essere rideterminate, anche in relazione alla giovane età degli atleti, in quattro gare la squalifica a carico dei sig.ri D'Amico Claudio e Follari Alessandro ed in cinque gare (sanzione aggravata dalla funzione di capitano) a carico del sig. Greco Giulio.
Di contro non può trovare alcuna riduzione la sanzione dell'ammenda a carico della società stante le plurime violazioni poste in essere da loro tesserati (che hanno disatteso un obbligo normativo di fare rispettare l'ordinato svolgimento della gara) permettendo non solo l'ingresso in campo a soggetti non identificati e che, quindi, non vi avevano titolo ma anche di avere concorso ad alimentare il comportamento protestatario dei propri tesserati nei confronti del direttore di gara comportamento questo quanto più inaccettabile in una gara del Settore Giovanile dove i dirigenti devono essere i primi a dare l'esempio in ordine ai principi di lealtà e correttezza che governano lo sport.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica inflitta ai calciatori D'Amico Claudio e Follari Alessandro in quattro giornate di gara ed in cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Greco Giulio confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento 69/A

A.S.D. BALESTRATE (PA) Appello avverso squalifica per cinque gare al calciatore Francesco Cilluffo, inibizione fino al 25/02/2018 del sig. Cosimo Scrivano e squalifica fino al 25/02/2018 a carico dell'A.A. sig. Sebastiano Cilluffo
Campionato 1^ Cat. Girone "A" Gara San Vito Lo Capo/Balestrate del 17/01/2018 - C.U. n.248 del 24/01/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Balestrate impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che: a) il sig. Cosimo Scrivano non ha urlato contro il direttore di gara ma avrebbe solo gesticolato, anche se in maniera goffa, solo per attrarre la sua attenzione e nel fare ciò non avrebbe mai usato frasi dal tenore blasfemo ma si sarebbe limitato a esternare il proprio dissenso ad una decisione tecnica; b) il sig. Sebastiano Cilluffo non avrebbe assunto alcun atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro; c) il sig. Francesco Cilluffo in un momento di rabbia, per un brutto fallo appena subito, ha usato sì un linguaggio blasfemo ma non ha avuto alcun comportamento violento in danno dell'arbitro. Quest'ultimo peraltro, a fine gara, accompagnato dal sig. Bologna chiedeva scusa al direttore di gara ragion per cui si chiede che l'adita Corte ridetermini in termini più equi le sanzioni così come inflitte.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di una gara, rileva che al 12' del 1° t. veniva allontanato il sig. Cosimo Scrivano per avere urlato nei confronti del direttore di gara una frase dall'evidente tenore offensivo.
Al 32' del 2° t. è stato allontanato l'A.A. sig. Sebastiano Cilluffo per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.
Sempre al 32' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Francesco Cilluffo perché si rivolgeva con fare minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro. Una volta avuta notificata l'espulsione questi strappava il cartellino rosso dalle mani dell'arbitro ed assumendo ancora una volta un comportamento fortemente minaccioso nei suoi confronti gli rimetteva nella tasca della divisa il predetto cartellino. Lo stesso veniva allontanato ed accompagnato negli spogliatoi a forza dai propri compagni.
In ragione di ciò quanto sopra sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ragion per cui il gravame deve essere respinto atteso che le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure sono congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 70/A

A.S.D. F.C. ACI S. ANTONIO CALCIO (CT) Appello avverso squalifica per tre gare al calciatore Angelo Mirabella.
Campionato Promozione Girone "C" Gara Gescal/Aci S. Antonio del 20/01/2018.
C.U. n.248 del 24/01/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il sig. Mirabella avrebbe sì reagito ad un fallo ma non avrebbe colpito il calciatore avversario, ragion per cui chiede che l'adita Corte ridetermini in termini più equi la sanzione così come inflittagli.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di una gara, rileva che al 42' del 2° t. il calciatore sig. Angelo Mirabella è stato espulso: *"per avere, a gioco fermo, colpito con un forte calcio alla schiena un calciatore avversario".*
In ragione di ciò quanto sopra sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento stante che la sanzione, così come inflitta, è congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione atteso che la stessa è stata, peraltro, inflitta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 72/A
A.S.D. MODICA AIRONE (RG) Appello avverso squalifica per quattro gare al calciatore Raffaele Arrabito.
Campionato Allievi Regionali Girone "D" Gara Modica Airone - ERG del 20/01/2018 - C.U. n.250/84 sgs del 25/01/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Modica Airone impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il sig. Arrabito una volta avuta notificata l'espulsione avrebbe lasciato il terreno di gioco *"amareggiato"* senza assumere, peraltro, un comportamento irriguardoso ragion per cui chiede che l'adita Corte ridetermini in termini più equi la sanzione così come inflittagli.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di una gara, rileva che al 19' del 2° t. il calciatore sig. Raffaele Arrabito è stato espulso per somma di ammonizioni. Lo stesso alla notifica del provvedimento disciplinare si rivolgeva al direttore di gara proferendogli una frase dall'evidente tenore offensivo.
In ragione di ciò quanto sopra sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; non di meno si ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure possa essere rideterminata in termini più equi dovendosi tenere conto che una giornata va inflitta per l'espulsione subita a cui deve aggiungersi la sanzione per il comportamento offensivo che si ritiene di determinare nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett.a) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Arrabito Raffaele.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI